

Convenzione per lo svolgimento di alcune funzioni, compiti e attività in materia di divulgazione e pubblicazione di un Prezziario Interprovinciale Opere Edili e di un Prezziario Interprovinciale Impianti Tecnologici mediante affidamento della relativa attività amministrativa all'Unioncamere del Veneto, ai sensi dell'art. 2, legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241

TRA

L'Unione regionale delle Camere di Commercio, industria, artigianato, agricoltura del Veneto, in seguito denominata "Unioncamere del Veneto", avente sede legale in Venezia Marghera - Via delle Industrie, 19/d, in forza della delibera di Giunta n. 45 del 9 dicembre 2020, rappresentata dal Segretario Generale Roberto Crosta, nato a Piove di Sacco (PD) il 04.10.1969, cod. fis. CRSRRT69R04G693A

E

La Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di PADOVA in seguito denominata "Camera di Commercio di Padova", avente sede legale in Padova - Piazza Insurrezione XXVIII Aprile '45, 1/A, in forza della delibera di Giunta n. 181 del 18.12.2020, rappresentata dal Vice Segretario Generale Andrea Malagugini, nato a Rovigo (RO) il 19.03.1966, cod. fis. MLGNDR66C19H620Y

E

La Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di TREVISO BELLUNO in seguito denominata "Camera di Commercio di Treviso-Belluno", avente sede legale in Treviso - Piazza Borsa, 3/b, in forza della delibera di Giunta n. 175 del 3 dicembre 2020, rappresentata dal Segretario Generale Romano Tiozzo, nato a Chioggia (VE) il 01.06.1960, cod. fis. TZZRMN60H01C638Z

E

La Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di VENEZIA ROVIGO in seguito denominata "Camera di Commercio di Venezia-Rovigo", avente sede legale in Venezia, Via Forte Marghera, 151, in forza della delibera di Giunta n. 175 del 26 novembre 2020, rappresentata dal Segretario Generale f.f. Giacomo de' Stefani, nato a Padova il 10.08.1958, cod. fis. DSTGCM58M10G224V

E

La Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di VERONA in seguito denominata "Camera di Commercio di Verona", avente sede legale in Verona - Corso Porta Nuova, 96, in forza della delibera di Giunta n. 221 del 10 dicembre 2020, rappresentata dal Segretario Generale Cesare Veneri, nato a Colognola ai Colli (VR) il 20.11.1957, cod. fis. VNRCSR57S20C8970

E

La Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di VICENZA in seguito denominata "Camera di Commercio di Vicenza", avente sede legale in Vicenza - Via Montale, 27, in forza della delibera di Giunta n. 138 del 03.12.2020, rappresentata dal Segretario Generale Elisabetta Boscolo Mezzopan, nata a Padova il 24.09.1969, cod. fis. BSCLBT69P64G224N

PREMESSO CHE

A - l'articolo 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, novellata da ultimo con D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, nel disciplinare i «*compiti e funzioni*» riconosciuti alle Camere di Commercio, statuisce al comma 2: «(... *omissis*) le Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a: (... *omissis*) "... rilevazione dei prezzi e delle tariffe ..." »;

B - le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto (di seguito Camere di Commercio) svolgono attività di raccolta, elaborazione e diffusioni di prezzi in vari settori ai sensi dell'art. 46 del R.D. 20/09/1934 n. 2011 e di specifiche normative di settore;

C - i prezzi raccolti, elaborati e diffusi dalle Camere di Commercio hanno valore puramente informativo e tali prezzi possono essere utilizzati in caso di contestazione e a norma dell'articolo 1474 del Codice civile quando manca la determinazione espressa del prezzo (l'articolo in questione parla di "listini locali");

D - uno dei compiti tradizionali delle Camere di Commercio riguarda la redazione di Prezziari riguardanti i materiali, le opere edili e i settori correlati e che questi prezziari sono molto utilizzati dalle imprese e dai professionisti del settore nonché dai consumatori e dalle pubbliche amministrazioni;

E - esiste un Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche edito dalla Regione del Veneto, che differisce dai Prezziari interprovinciali editi dalla Camera di Commercio di Vicenza poiché sia il fabbricato tipo sia le finalità sono differenti, ma a regime sarà possibile ipotizzare una fusione tra i prezziari della Regione del Veneto e delle Camere di Commercio;

F - la Giunta di Unioncamere del Veneto ed il Comitato dei Segretari Generali si sono espressi favorevolmente alla proposta di trasferire la realizzazione di entrambi i prezziari interprovinciali dalla Camera di Commercio di Vicenza - che li ha realizzati nel periodo dal 2016 al 2020 - ad Unioncamere del Veneto a partire dall'anno 2021;

G - l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che «1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. - 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3.»;

H - l'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce in particolare al comma 2 che «gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili».

CONSIDERATO CHE

mediante lo svolgimento in forma associata delle funzioni, compiti e attività di cui al successivo articolo 4 le parti della presente Convenzione perseguono l'obiettivo del contenimento dei costi di gestione di detti servizi a fronte del mantenimento di un adeguato standard qualitativo degli stessi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Generalità

Le premesse e i considerato sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 Oggetto

Con la presente Convenzione le Camere di Commercio di Padova, di Treviso-Belluno, di Venezia-Rovigo, di Verona e di Vicenza attribuiscono ad Unioncamere del Veneto l'incarico di svolgere, in nome e per conto delle medesime, le attività di redazione del Prezziario Interprovinciale Opere edili e del Prezziario Interprovinciale Impianti Tecnologici (di seguito Prezziari).

Con la presente Convenzione le parti definiscono le attività, le funzioni e i compiti demandati ad Unioncamere del Veneto (di cui al successivo articolo 3), i loro rapporti e le rispettive obbligazioni.

Articolo 3 Incarico di Segreteria del Prezziario Opere Edili e del Prezziario Impianti Tecnologici Interprovinciali

Unioncamere del Veneto assume il ruolo di Segreteria dei Prezziari avendo a riferimento una media palazzina privata nella pianura/pedemontana veneta (per tipologie costruttive particolari potrà essere previsto uno specifico sovrapprezzo). Sono escluse le aree del centro storico e isole della città di Venezia e le aree della provincia di Belluno (fatta salva, per quest'ultimo territorio, la facoltà degli operatori di riferirsi ai Prezziari per tipologie abitative assimilabili a quelle sopra richiamate per caratteristiche e ubicazione).

In applicazione della presente Convenzione la Segreteria dei Prezziari svolge le attività indicate all'art. 4.1, con le modalità descritte nel Regolamento attuativo. Le Camere di Commercio si impegnano a non redigere un loro prezziario provinciale relativo ai materiali, opere edili e impiantistiche e settori correlati.

Articolo 4 Compiti dei Soggetti attivi nella fase di redazione

4.1 – La Segreteria dei Prezziari (Unioncamere del Veneto) trasmette ai Tecnici incaricati le indicazioni a cui attenersi per l'individuazione degli Informatori, nomina e tiene la segreteria delle Commissioni regionali, pubblica attraverso il proprio sito istituzionale i Prezziari, gestisce le vendite on-line dei Prezziari, offre la consulenza agli utenti sulle voci dei Prezziari;

Inoltre, assicura il coordinamento tra le Camere di Commercio attraverso la convocazione di un gruppo di lavoro e con le Federazioni regionali di categoria, con gli Ordini e Collegi tecnici regionali, con le

Associazioni regionali dei Consumatori e cura, insieme alle Camere di Commercio, la promozione dei Prezziari.

4.2 – Gli Informatori (imprese individuate e contattate dai Tecnici incaricati) inviano ai Tecnici incaricati i prezzi dei materiali edili e dei settori correlati e accedono gratuitamente ai Prezziari;

4.3 – I Tecnici incaricati inviano le schede “personalizzate” agli Informatori, gestiscono il recall, caricano in un programma informatico di analisi dei costi i prezzi dei materiali, raccolgono e caricano i costi della manodopera, curano annualmente l’aggiornamento delle descrizioni dei materiali e delle schede di analisi, interloquiscono con la Segreteria e con le Commissioni regionali al fine di consentire la discussione in merito alle voci, alle descrizioni, alle schede di analisi dei costi ed ai prezzi riportati nei Prezziari, partecipano alle riunioni delle Commissioni regionali, forniscono il file PDF e in formato elaborabile per la pubblicazione, forniscono supporto alla Segreteria in caso di richieste di chiarimenti da parte dell’utenza;

4.4 – Le Commissioni regionali (composte da rappresentanti delle Federazioni regionali di categoria, degli Ordini e Collegi tecnici, delle Associazioni dei Consumatori, di Anci Veneto - Associazione regionale Comuni del Veneto, da enti ed istituzioni pubbliche), si riuniscono al fine di verificare le elaborazioni relative ai materiali, alla manodopera, alle altre voci di costo e alle opere finite ciascuna con riferimento al proprio settore di competenza, forniscono quindi indicazioni sulle voci, sulle schede di analisi e sui prezzi, approvano formalmente i Prezziari;

Articolo 5

Date di riferimento della rilevazione

La data di riferimento per la rilevazione è il 31/12 e la data indicativa per la pubblicazione dei Prezziari è il 31/03. Tale data di pubblicazione può variare sulla base di necessari approfondimenti richiesti dalle Commissioni ma comunque non può essere di norma successiva al 30/06.

Articolo 6

Costi e ricavi del servizio

Unioncamere del Veneto, che assume l’incarico di Segreteria, prende in carico i seguenti costi: acquisto piattaforma informatica (comprensiva di personalizzazione grafica, gestione del modulo abbonamenti, stampa PDF, formazione del personale, gestione e manutenzione dei Prezziari); incarico al Tecnico (o ai Tecnici) di cui al precedente punto 4.3 e tutte le altre spese finalizzate al funzionamento della Segreteria. Unioncamere del Veneto incamera i ricavi per la vendita dell’accesso on-line dei Prezziari, può prevedere inserzioni pubblicitarie.

Articolo 7

Modifiche alla Convenzione

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione potranno essere concordate tra le Parti in sede di Comitato dei Segretari Generali di Unioncamere del Veneto ovvero proposte e motivate, per

iscritto, dalla Parte interessata ed eventualmente accettate, per iscritto, dalle altre Parti.

Articolo 8
Durata della Convenzione e recesso

La presente Convenzione produce effetti per il triennio 2021-2023. Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione entro il 30 settembre di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Unioncamere del Veneto assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali relativi ai componenti delle Commissioni regionali ed ai Tecnici incaricati; questi ultimi assumono il ruolo di titolari del trattamento dei dati personali relativi agli Informatori.

Art. 10
Risoluzione di controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione della presente convenzione. A tal fine tutte le controversie verranno deferite al servizio di mediazione e arbitrato della Camera arbitrale di Milano e risolte secondo il Regolamento di Mediazione da questa adottato. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera arbitrale di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì,

PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA
ROVIGO

PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO
BELLUNO

PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA

PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

PER UNONCAMERE VENETO
